



# COMUNE DI ADELFA

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

del 24-05-2022

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **20:10** in Adelfia, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, in Prima convocazione, in seguito a convocazione fatta dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 39 del D.L.gs. n. 267/2000.

COSOLA Giuseppe	Assente
MACCHIA Natale	Presente
LAFIRENZA Viviana	Presente
PANTALEO Daniela	Presente
LARICCHIA Maria Donata	Presente
CARINGELLA Giuseppe	Presente
MORETTI Nicola	Presente
ACQUASANTA Filomena	Presente
NOVIELLI Fabio	Presente

LACASELLA Valentina Cristiana	Presente
FALCO Maria	Presente
PIROLO Costantino Silvio	Presente
GATTI Antonella	Presente
ROMANELLI Beatrice	Presente
ANGIULI Rocco	Presente
CAMPANELLA Rocco	Presente
DI TURI Rosa	Presente

Presiede la seduta **Natale Macchia** quale ,

Verbalizza il Segretario Generale **Luigi Di Natale**.

Essendo presenti n. 16 consiglieri in Prima convocazione la seduta è valida.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive.

Successivamente, si passa alla discussione del punto n. 4 all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Validazione Piano Economico Finanziario e approvazione delle tariffe Tari: anno 2022".

Relaziona l'Assessore al Bilancio, Finanza, Tributi, Cultura e Spettacoli, PNRR (Area Tecnica) Costantini Francesco.

Interviene il Consigliere Campanella il quale lamenta un aumento delle aliquote.

Il testo integrale degli interventi è contenuto nei verbali redatti dalla ditta "Scripta Manent" depositati presso l'ufficio Segreteria.

Premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

Richiamata la nota prot. n. 9364 del 24.06.2021 dell'organo di revisione economico – finanziaria ove ritiene di non dover rendere alcun parere sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 239 del D.lgs n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, co. 738, della L. 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

### Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

**Richiamata**, la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif e s.m.i di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2.

### Atteso

- che la citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'art. 7, la predisposizione da parte del Gestore del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025.

- che la delibera di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà.

**Dato atto** che in Regione Puglia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti Ente di Governo d'Ambito (AGER).

**Preso atto** che

- il Piano Economico Finanziario, dall'Ente Territorialmente Competente per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dai gestori, dell'affidatario dei servizi operativi e direttamente dall'Amministrazione Comunale, ammonta complessivamente 2.994.870,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Richiamate** le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni* del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ..."*;

**Rilevato** altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che *"... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2020 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ..."*;

**Dato atto** che

- gli Uffici comunali hanno predisposto ed inviato telematicamente il 15/12/2021 al portale AGER, i costi del servizio rifiuti per l'anno 2020 e 2021 del Comune di Adelfia e relativa relazione di accompagnamento, successivamente oggetto d'integrazione documentale, al fine di ottenerne la sua validazione e per gli ulteriori adempimenti dello stesso ETC;
- l'AGER, con la propria determinazione n. 115 del 01.04.2022, notificata a mezzo PEC in data 01.04.2022 ed acquisito al prot. n. 3887/2022, con la relazione a corredo della medesima determinazione, redatta ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n.

363/2021, a seguito dell' *"...analisi della documentazioni prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2..."* e, conseguentemente, ha validato il PEF trasmettendolo ad ARERA per la verifica della sua coerenza regolatoria, degli atti, dei dati e della documentazione, e dunque per la sua approvazione definitiva.

- in riferimento all'equilibrio economico finanziario si specifica che la determinazione del totale delle entrate tariffarie massime definite mediante l'applicazione del limite annuale di crescita è riconducibile agli aumenti per oneri di trattamento rifiuti da raccolta differenziata, soprattutto ingombranti, plastica e rifiuti spazzamento stradale.

**Ricordato** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla ditta SI.ECO SpA;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

**Dato atto** quindi che in applicazione tanto delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, il benchmark di riferimento tra fabbisogno standard e costo medio di settore per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 relativamente al Comune di Adelfia è complessivamente pari a 37,49 cent€/kg;

**Evidenziato** che il costo massimo riconosciuto nel PEF validato da AGER ed allegato alla presente, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022, è pari ad € 2.994.870,00 così ripartiti<sup>1</sup>:

COSTI FISSI € 1.861.167,00

COSTI VARIABILI € 1.133.703,00

**Considerato** che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato*

---

<sup>1</sup> Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

**Rilevato** che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2022 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base della produzione presunta di rifiuti, nella misura dell' 80,50% a carico delle utenze domestiche e del 19,50% a carico delle utenze non domestiche;

**Tenuto conto che**, ai fini della determinazione delle tariffe, il Comune di Adelfia ha esercitato anche per l'anno 2022 la facoltà di cui al comma 652 dell'articolo unico della Legge 147/2013, determinando le tariffe su uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**Dato atto**

- che, a seguito delle modifiche intervenute da marzo 2021 apportate all'appalto del servizio di raccolta e trasporto, il quale prevede la vendita del rifiuto differenziato da parte del Comune di Adelfia, effettivamente conseguita al 31.12.2021 con l'emissione di fatture per un imponibile di € 137.887,00;
- che tale importo, non presente nel 2020 e quindi non considerato ai fini della determinazione dei costi a PEF 2022, deve essere prudenzialmente riportato per pari valore, in diminuzione delle entrate da tariffa, nel pieno rispetto del criterio di cui all'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, riducendo ad € 2.856.983,00 l'ammontare del costo da coprire con l'entrata tariffaria;

**Considerato altresì**

- che il gettito risultante dagli utenti iscritti per l'anno 2022 e l'articolazione tariffaria previgente, rileva un gettito previsto nella Deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2021 e confermato pari ad € 2.773.668,00;
- che tale gettito confrontato al costo complessivo validato da AGER e relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021, per come riformato a seguito della maggiore entrata per la vendita di rifiuto differenziato, pari ad € 2.856.983,43, genera uno scostamento pari ad € 83.315,43 che deve essere considerato ai fini della nuova modulazione tariffaria;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria TARI dall'Ente, proposta per l'anno 2022 in applicazione delle utenze iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, riportate nella tabella di cui all'allegato B della presente deliberazione;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Visto**

- il D.L. 228/2022 convertito in L. 15/2022 c.d. "Milleproroghe 2022" il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- che lo stesso D.L. "Milleproroghe 2022" dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.

**Richiamato** inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con votazione rese nelle forme di legge dagli aventi diritto che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16

Assenti: n. 1 (Cosola)

Astenuti: n. 1 (Di Turi)

Voti contrari: n. 5 (Pirolo, Romanelli, Gatti, Angiuli, Campanella )

Voti favorevoli: n 10

**DELIBERA**

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, **di determinare**, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Determina n. 115 del 1 aprile 2022 di ARERA di cui all'*allegato B* della presente deliberazione;
- 2) **di prendere atto** della validazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021/R/RIF di ARERA, del Piano Economico Finanziario TARI 2022 ed i documenti ad esso allegati da parte dell'Ente Territorialmente Competente per la Regione Puglia

- AGER – con Determina n. 115 del 1 aprile 2022, riportati all'*allegato A*, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **di approvare**, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria TARI dall'Ente, stabilita per l'anno 2022 ed applicata alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e riportate nella tabella di cui all'*allegato C* della presente deliberazione;
  - 4) **di quantificare** in € 2.856.983,43 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022 dando atto che, in via previsionale, è assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
  - 5) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4% del prelievo TARI;
  - 6) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il medesimo risultato della precedente, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022

#### **SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere con separata votazione resa nelle forme di legge dagli aventi diritto che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16

Assenti: n. 1 (Cosola)

Astenuti: n. 1 (Di Turi)

Voti contrari: n. 5 (Pirolo, Romanelli, Angiuli, Campanella, Gatti)

Voti favorevoli: n 10

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL  
Natale MACCHIA

IL SEGRETARIO GENERALE  
Luigi DI NATALE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** ex art. 49 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione controfirmata e predisposta.

Adelfia, 07-04-2022

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Stella Peragine

*Firma digitale apposta su documento informatico  
Proposta di Giunta n. 18 del 07-04-2022*

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile.

Adelfia, 07-04-2022

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
Dr.ssa Stella Peragine

*Firma digitale apposta su documento informatico  
Parere proposta di Giunta n. 18 del 07-04-2022*

---

**ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-05-2022,

perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*).

Adelfia, 24-05-2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Luigi Di Natale

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

---